

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO**

del 15 marzo 2011

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(rifusione)

(GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012	L 290	1	20.10.2012
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013	L 284	1	26.10.2013
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio del 5 dicembre 2017	L 348	32	29.12.2017
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018	L 311	10	7.12.2018
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre 2019	L 313	14	4.12.2019
► <u>M6</u>	modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio del 20 luglio 2020	L 244	9	29.7.2020
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022	L 88	15	16.3.2022

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 183 del 13.7.2011, pag. 31 (282/2011)
- **C2** Rettifica, GU L 321 del 7.11.2014, pag. 12 (967/2012)
- **C3** Rettifica, GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 31 (2019/2026)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL
CONSIGLIO****del 15 marzo 2011****recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto****(rifusione)**

CAPO I

OGGETTO*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce misure di applicazione di talune disposizioni dei titoli da I a V e da VII a XII della direttiva 2006/112/CE.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE**(TITOLO I DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***Articolo 2*

Non danno luogo ad acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

- a) il trasferimento di un mezzo di trasporto nuovo effettuato da una persona che non è soggetto passivo all'atto del cambiamento di residenza purché l'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE non potesse essere applicata al momento della cessione;
- b) la reintroduzione di un mezzo di trasporto nuovo, effettuata da una persona che non è soggetto passivo, nello Stato membro in cui le era stato originariamente fornito ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 59 *bis*, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, la prestazione dei seguenti servizi non è soggetta ad IVA se il prestatore dimostra che il luogo di tale prestazione, determinato conformemente alle sottosezioni 3 e 4 della sezione 4 del capo V del presente regolamento, è situato al di fuori della Comunità:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 i servizi elencati all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

▼B

c) i servizi elencati all'articolo 59 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

Un soggetto passivo avente diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2006/112/CE, mantiene tale diritto se, a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), della citata direttiva, gli è stato attribuito un numero di identificazione IVA per le prestazioni ricevute per le quali è debitore dell'IVA o per le prestazioni da lui effettuate nel territorio di un altro Stato membro per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario.

Tuttavia, se tale soggetto passivo comunica il numero di identificazione IVA a un fornitore per un acquisto intracomunitario di beni, si considera che egli abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.

CAPO III

SOGGETTI PASSIVI**(TITOLO III DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***Articolo 5*

Un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85, che effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso a favore dei propri membri o di terzi, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

CAPO IV

▼M5**OPERAZIONI IMPONIBILI****(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***SEZIONE 1****Cessioni di beni******(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)****Articolo 5 bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, in particolare nei casi seguenti:

▼ M5

- a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;

▼ C3

- b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all'acquirente;

▼ M5

- c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
- d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

Articolo 5 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consente a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

▼ C3

L'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;

▼ C3

- b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

▼ M5*Articolo 5 quater*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;
- b) le informazioni di cui alla lettera a) sono errate;
- c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

Articolo 5 quinquies

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni a norma dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE considera:

- a) la persona che vende beni tramite un'interfaccia elettronica un soggetto passivo;
- b) la persona che acquista tali beni una persona che non è soggetto passivo.

*SEZIONE 2**Prestazioni di servizi*

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)

▼ B*Articolo 6*

1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

▼M2*Articolo 6 bis*

1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:
 - a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
 - b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (*Voice over Internet Protocol* — VoIP);
 - c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
 - d) i servizi di radioavviso;
 - e) i servizi di audiotext;
 - f) fax, telegrafo e telex;
 - g) l'accesso a Internet e al World Wide Web;
 - h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.
2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:
 - a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
 - b) i servizi di radiodiffusione e di televisione («teleradiodiffusione»).

Articolo 6 ter

1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.
2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
 - a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
 - b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analogia rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

▼M2

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
 - a) i servizi di telecomunicazione;
 - b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
 - c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
 - d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
 - e) l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
 - f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoghe reti elettroniche (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

▼B*Articolo 7*

1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
2. In particolare, rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 1:
 - a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
 - b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
 - c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
 - d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
 - e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

▼ B

- f) i servizi elencati nell'allegato I.

▼ M2

- 3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

- a) i servizi di teleradiodiffusione;

▼ B

- b) i servizi di telecomunicazione;
- c) i beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente;
- d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- f) i CD e le audiocassette;
- g) le video cassette e i DVD;
- h) i giochi su CD-ROM;
- i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
- l) i servizi di conservazione dei dati off line;
- m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- n) i servizi di helpdesk telefonico;
- o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- p) i servizi tradizionali di vendita all'asta che dipendono dal diretto intervento dell'uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

▼ M2

- t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.

▼B*Articolo 8*

L'operazione in cui un soggetto passivo si limita a montare le diverse parti di un macchinario, tutte fornitegli dal suo cliente, è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 9

La vendita di un'opzione che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE è una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva. La prestazione di servizi è distinta dalle operazioni sottostanti cui essa si riferisce.

▼M2*Articolo 9 bis*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;
- b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l'addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un'altra persona quale prestatore di tali servizi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3. Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi

▼M2

prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.

▼B

CAPO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

SEZIONE 1

Concetti*Articolo 10*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.

2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa.

3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Articolo 11

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli seguenti la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione:

- a) l'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE;
- c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE;

▼B

d) l'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE.

3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

Articolo 13

La «residenza abituale» di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali.

Ove gli interessi professionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.

▼M2*Articolo 13 bis*

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

- a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o
- b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Articolo 13 ter

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati «beni immobili»:

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

▼ M2

- c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

▼ B*SEZIONE 2****Luogo delle cessioni di beni****(Articoli da 31 a 39 della direttiva 2006/112/CE)***▼ M5****▼ B***Articolo 15*

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

*SEZIONE 3****Luogo degli acquisti intracomunitari di beni****(Articoli 40, 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE)**Articolo 16*

Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

L'eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell'IVA da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato membro conformemente alle sue disposizioni nazionali.



SEZIONE 4

Luogo delle prestazioni di servizi*(Articoli da 43 a 59 della direttiva 2006/112/CE)*

Sottosezione 1

Status del destinatario*Articolo 17*

1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, lo status del destinatario è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE.

2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'IVA di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva.

Articolo 18

1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾;

b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'IVA e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

▼ C1

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

▼ M2

Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.

▼ B

3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità ⁽¹⁾;

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Sottosezione 2**Qualità del destinatario***Articolo 19*

Ai fini dell'applicazione delle norme relative al luogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un

⁽¹⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

▼B

soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo.

Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA.

Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 3**Luogo di stabilimento del destinatario***Articolo 20*

Quando una prestazione di servizi effettuata a favore di un soggetto passivo o di un ente assimilato a un soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, e tale soggetto passivo è stabilito in un solo paese o, in assenza di una sede di attività economica o di una stabile organizzazione, ha il suo indirizzo permanente e la sua residenza abituale in un solo paese, detta prestazione di servizi è imponibile in tale paese.

Il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Le informazioni possono comprendere il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Articolo 21

Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo o di ente non soggetto passivo assimilato a soggetto passivo rientra nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di un paese, tale prestazione è imponibile nel paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze.

▼B

Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

Articolo 22

1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina la natura e l'utilizzazione del servizio fornito.

Quando la natura e l'utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell'identificare tale stabile organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.

2. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi del destinatario.

Articolo 23

1. A partire dal 1° gennaio 2013, quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

▼M2*Articolo 24*

Se i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva

▼ M2

2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l'indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

- a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all'articolo 13 *bis*, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;
- b) nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.

*Sottosezione 3 bis***Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario***Articolo 24 bis*

1. Per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 *bis* della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d'albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno della Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

▼ M3*Articolo 24 ter*

Per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

- a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
- b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
- c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il

▼ M3

decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;

- d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 *bis* e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 *septies* del presente regolamento.

Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 *septies*, lettere da a) a e).

Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata superata, tale comma non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente.

Il valore corrispondente dell'importo in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio ⁽¹⁾.

▼ M2*Articolo 24 quater*

Per l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 *sexies* del presente regolamento.

*Sottosezione 3 ter***Confutazione delle presunzioni***Articolo 24 quinquies*

1. Un prestatore che presti un servizio elencato all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all'articolo 24

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 348 dell'29.12.2017, pag. 32).

▼ M2

bis o all'articolo 24 *ter*, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2. L'Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 *bis*, 24 *ter* o 24 *quater* se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 *quater***Prove per l'individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni***Articolo 24 sexies*

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *quater* del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

- a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;
- b) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- c) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l'immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;
- d) altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 24 septies

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *ter*, lettera d), o all'articolo 24 *quinquies*, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

- a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;
- b) l'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;
- c) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- d) il prefisso del paese (*Mobile Country Code* — MCC) dell'identità utente mobile internazionale (*International Mobile Subscriber Identity* — IMSI) integrato nella carta SIM (*Subscriber Identity Module*) utilizzata dal destinatario;

▼M2

- e) l'ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest'ultimo;
- f) altre informazioni commerciali pertinenti.

▼B

Sottosezione 4

Disposizione comune concernente la determinazione dello status, della qualità e del luogo di stabilimento del destinatario*Articolo 25*

Per l'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell'imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

Sottosezione 5

Prestazioni di servizi disciplinate dalle norme generali*Articolo 26*

Un'operazione in cui un organismo effettui la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio nei confronti di soggetti passivi, rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 27

Le prestazioni di servizi consistenti nel chiedere o riscuotere rimborsi IVA a titolo della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro ⁽¹⁾, rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 28

Qualora costituiscano un servizio unico, le prestazioni di servizi effettuate nel quadro dell'organizzazione di un funerale rientrano nell'ambito d'applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 29

Fatto salvo l'articolo 41 del presente regolamento, le prestazioni di servizi di traduzione di testi rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE.

⁽¹⁾ GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

▼B

Sottosezione 6

Prestazioni di servizi rese da un intermediario*Articolo 30*

Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all'articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermedie e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermedie.

Articolo 31

I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e consistenti nell'intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga rientrano nel campo di applicazione:

- a) dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo;
- b) dell'articolo 46 della direttiva citata se rese a una persona che non è soggetto passivo.

▼M2

Sottosezione 6 bis

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili*Articolo 31 bis*

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

- a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- a) l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- c) l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

▼ M2

- d) l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;
- f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;
- g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
- h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
- j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
- k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
- l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
- m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
- o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);

▼ M2

- q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.
3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
- a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
- b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
- d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;
- e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
- h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

▼M2*Articolo 31 quater*

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.

▼B*Sottosezione 7***Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini***Articolo 32*

1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue:

- a) il diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
- b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;
- c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

Articolo 33

I servizi accessori di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

▼M2*Articolo 33 bis*

L'emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall'organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall'articolo 53 e dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

▼B

Sottosezione 8

Prestazioni di servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili*Articolo 34*

Ad eccezione dei casi in cui i beni da montare diventano parte di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi resi a una persona non soggetto passivo consistenti unicamente nel montaggio da parte di un soggetto passivo delle diverse parti di un macchinario, tutte fornite al prestatore dal destinatario è stabilito a norma dell'articolo 54 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 9

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering a bordo di mezzi di trasporto*Articolo 35*

La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità di cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.

Articolo 36

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE.

Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa direttiva.

Articolo 37

Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio di ristorazione o di catering.



Sottosezione 10

Noleggio di mezzi di trasporto*Articolo 38*

1. I «mezzi di trasporto» di cui all'articolo 56 e all'articolo 59, primo comma, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all'altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.

2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti veicoli:

- a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte;
- b) rimorchi e semirimorchi;
- c) vagoni ferroviari;
- d) navi;
- e) aeromobili;
- f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
- g) trattori e altri veicoli agricoli;
- h) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili.

3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Articolo 39

1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.

Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto.

Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell'uso continuo del mezzo di trasporto.

2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista.

Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi.

▼B

Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva.

3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.

Articolo 40

Il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all'articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatario o un terzo che agisce per suo conto ne prende fisicamente possesso.

Sottosezione 11

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità*Articolo 41*

Le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 59, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

▼M5CAPO V *bis***FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA
(TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***Articolo 41 bis*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 *bis* della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto, da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

▼B

CAPO VI

**BASE IMPONIBILE
(TITOLO VII DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***Articolo 42*

Allorché un fornitore dei beni o un prestatore di servizi esige che per l'accettazione del pagamento mediante carta di credito o di debito il cliente paghi un importo a lui stesso o ad un'altra impresa e allorché il prezzo complessivo che tale cliente deve pagare resta invariato a prescindere dalla modalità di pagamento, tale importo è parte integrante della base imponibile per la cessione di beni o la prestazione di servizi a norma degli articoli da 73 a 80 della direttiva 2006/112/CE.

▼BCAPO VII
ALIQUOTE*Articolo 43*

La fornitura di «alloggi per vacanze» di cui all'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE comprende la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi.

CAPO VIII
ESENZIONI

SEZIONE 1

Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
(Articoli 132, 133 e 134 della direttiva 2006/112/CE)*Articolo 44*

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, esonerati alle condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale. La durata del corso o della riqualificazione professionale è irrilevante a tal fine.

SEZIONE 2

Esenzioni a favore di altre attività
(Articoli 135, 136 e 137 della direttiva 2006/112/CE)*Articolo 45*

L'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE non si applica ai «noble» di platino.

▼M4

SEZIONE 2 bis

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
(Articoli da 138 A 142 della Direttiva 2006/112/CE)*Articolo 45 bis*

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

▼M4

- a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;
- b) il venditore è in possesso di:
- i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e
 - ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
 - a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
 - b) i documenti seguenti:
 - i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

▼M4

- ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

▼B*SEZIONE 3****Esenzioni all'importazione******(Articoli 143, 144 e 145 della direttiva 2006/112/CE)****Articolo 46*

L'esenzione di cui all'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE si applica ai servizi di trasporto connessi con l'importazione di beni mobili effettuata in occasione di un cambiamento di residenza.

*SEZIONE 4****Esenzioni all'esportazione******(Articoli 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE)****Articolo 47*

I «mezzi di trasporto ad uso privato» di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE comprendono i mezzi di trasporto usati per scopi non commerciali da persone diverse dalle persone fisiche, come organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva e associazioni.

Articolo 48

Per determinare, come condizione per l'esenzione della cessione di beni trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, se la soglia fissata da uno Stato membro a norma dell'articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE sia stata superata, il calcolo si basa sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

*SEZIONE 5****Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni******(Articoli 151 e 152 della direttiva 2006/112/CE)****Articolo 49*

L'esenzione prevista all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi elettronici quando questi sono forniti da un soggetto passivo cui si applica il regime speciale dei servizi prestati per via elettronica di cui agli articoli da 357 a 369 di tale direttiva.



Articolo 50

1. Per poter essere qualificato come organismo internazionale ai fini dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, un organismo istituito come un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, deve soddisfare, al momento della sua istituzione, tutte le condizioni seguenti:

- a) è dotato di personalità giuridica distinta e ha piena capacità giuridica;
- b) è istituito a norma del diritto dell'Unione europea ed è ad esso soggetto;
- c) fra i suoi membri annovera Stati membri e, ove opportuno, paesi terzi e organizzazioni intergovernative, ma non organismi privati;
- d) ha obiettivi specifici e legittimi che sono perseguiti congiuntamente e sono essenzialmente di natura non economica.

2. L'esenzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE si applica ad un ERIC di cui al paragrafo 1 qualora il consorzio sia riconosciuto come un organismo internazionale dallo Stato membro ospitante.

I limiti e le condizioni di tale esenzione sono fissati da un accordo fra i membri dell'ERIC o in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009. Quando i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi e nel caso delle prestazioni di servizi l'esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 51

1. Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato.

Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

▼B

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall'obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall'obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Se l'esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l'esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell'IVA, in conformità dell'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il certificato è allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato.

CAPO IX

DETRAZIONI**(TITOLO X DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)***Articolo 52*

Se lo Stato membro di importazione ha introdotto un sistema elettronico per l'espletamento delle formalità doganali, la locuzione «documento comprovante l'importazione» di cui all'articolo 178, lettera e), della direttiva 2006/112/CE comprende la versione elettronica dello stesso, purché questa consenta un controllo dell'esercizio del diritto a detrazione.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI**(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)**

SEZIONE 1

*Debitori dell'imposta verso l'erario**(Articoli da 192 bis a 205 della direttiva 2006/112/CE)**Articolo 53*

1. Per l'applicazione dell'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE, si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa.

▼B

2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 192 *bis*, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.

Articolo 54

Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, le disposizioni dell'articolo 192 *bis* della direttiva 2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi o meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato membro.

▼M4*SEZIONE 1 bis****Obblighi generali***

(Articoli 242 E 243 della Direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54 bis

1. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
- c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;

▼M4

- d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
- g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 *bis*, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;
- h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 *bis*, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.

▼ M5*SEZIONE 1 ter****Contabilità***

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54 ter

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni o servizi tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine "facilita" non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;
- b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'autorizzazione della riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni o alla prestazione dei servizi.

▼ C3

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione di beni o servizi;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.

▼ M5*Articolo 54 quater*

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni conformemente all'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all'articolo 9 *bis* del presente regolamento, la documentazione seguente:

▼ M5

- a) la documentazione di cui all'articolo 63 *quater* del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;

- b) la documentazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni o prestazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
 - i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;

 - ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;

- b) una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;

- c) una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.

▼ B*SEZIONE 2**Disposizioni varie*

(Articoli 272 e 273 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 55

Per le operazioni di cui all'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi cui deve essere attribuito un numero individuale di identificazione IVA conformemente all'articolo 214 di detta direttiva e gli enti non soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA sono tenuti a comunicare, quando agiscono in quanto tali, il loro numero di identificazione IVA ai loro cedenti di beni o prestatori di servizi immediatamente.

▼B

I soggetti passivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, aventi diritto alla non imposizione degli acquisti intracomunitari di beni in conformità dell'articolo 5, primo comma, del presente regolamento, non sono tenuti a comunicare il loro numero individuale di identificazione IVA ai loro cedenti di beni quando sono identificati ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera d) o e), di detta direttiva.

CAPO XI

REGIMI SPECIALI

SEZIONE 1

*Regime speciale applicabile all'oro da investimento**(Articoli da 344 a 356 della direttiva 2006/112/CE)**Articolo 56*

L'espressione «peso accettato dal mercato dell'oro» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno le unità e i pesi negoziati, figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 57

Al fine di compilare l'elenco delle monete d'oro di cui all'articolo 345 della direttiva 2006/112/CE, il termine «prezzo» e la locuzione «valore sul mercato libero» di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1° aprile di ogni anno. Se il 1° aprile non dovesse cadere in un giorno in cui tali valori vengono fissati, si utilizzano i valori del giorno successivo in cui vengono fissati.

▼M5

SEZIONE 2

*Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni**(Articoli da 358 a 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE)*

Sottosezione 1

Definizioni

Articolo 57 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

▼ M5

- 1) «regime non UE»: il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;
- 2) «regime UE»: il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;
- 3) «regime di importazione»: il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;
- 4) «regime speciale»: il «regime non UE», il «regime UE» o il «regime di importazione», a seconda del contesto;
- 5) «soggetto passivo»: un soggetto passivo di cui all'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE, un soggetto passivo di cui all'articolo 369 *ter* di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE o un soggetto passivo di cui all'articolo 369 *quaterdecies* della stessa direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;
- 6) «intermediario»: una persona quale definita all'articolo 369 *terdecies*, paragrafo 2, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE*Articolo 57 ter*

(soppresso)

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE*Articolo 57 quater*

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

▼ **M5**

Sottosezione 4

I d e n t i f i c a z i o n e*Articolo 57 quinquies*

1. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all'intermediario è stato assegnato il numero individuale d'identificazione IVA per il regime di importazione previsto all'articolo 369 *octodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57 sexies

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell'articolo 369 *octodecies*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA su operazioni imponibili.

Articolo 57 septies

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 *bis*, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

▼ M5

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

2. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 *terdecies*, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

Articolo 57 octies

1. Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi speciali. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

▼ **M5**

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione*Articolo 57 nonies*

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione, a seconda del caso:

- a) la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;
- b) eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfatti più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;
- c) eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato membro di identificazione.

2. In caso di cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo a tale cambiamento. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione*Articolo 58*

1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369 *sexies* o dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369 *novodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

2. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

▼ M5

3. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:

- a) se l'esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
- b) se l'esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l'esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.

4. Fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 3, lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l'importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.

5. Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

- a) se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
- b) se la radiazione dell'intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo a quello in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

▼ M5*Articolo 58 bis*

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili rispettivamente ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369 *sexies*, lettera b), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude la possibilità di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da uno di tali regimi.

Articolo 58 ter

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.

Tuttavia il primo comma non si applica per il regime di importazione se l'esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell'intermediario che agisce per conto del soggetto passivo.

Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369 *sexies*, lettera d), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:

- a) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;
- b) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 63 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;
- c) se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 *duodecies* e 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE.

▼ **M5***Articolo 58 quater*

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE o dal regime UE adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA*Articolo 59*

1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui agli articoli 364, 369 *septies* o 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.

2. Se, a norma dell'articolo 57 *quinquies*, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.

3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.

4. Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies* avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.

Articolo 59 bis

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell'ambito di detto regime speciale e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate cessioni o prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

▼ M5*Articolo 60*

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità monetaria intera più vicina. È indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Articolo 60 bis

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 *septies* o 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Articolo 61▼ M6

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

▼ M5

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Articolo 61 bis

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se:

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

▼ M5

- b) è escluso da uno dei regimi speciali;
- c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

▼ C3

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:

- a) è radiato dal registro di identificazione;
- b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

▼ M5**Sottosezione 7 bis****Regime di importazione – fatto generatore***Articolo 61 ter*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 *quindecies* della direttiva 2006/112/CE, per «momento in cui il pagamento è stato accettato» si intende il primo fra il momento in cui è ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento, o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

Sottosezione 8**Valuta***Articolo 61 quater*

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9**Pagamenti***Articolo 62*

Fatti salvi l'articolo 63 *bis*, terzo comma, e l'articolo 63 *ter*, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

▼ M5

I pagamenti dell'IVA effettuati dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto a norma degli articoli 367, 369 *decies* o 369 *tervicies* della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 *septies* o 369 *vicies* di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma degli articoli 364, 369 *septies* o 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all'intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell'importo trattenuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l'eccedenza al netto dell'importo che è rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l'importo di detti rimborsi.

Articolo 63 bis

Se un soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 *septies* o 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente agli articoli 367, 369 *decies* o 369 *tervicies* della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l'importo dell'IVA ancora da versare.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

▼M5

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l'IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

Articolo 63 ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione*Articolo 63 quater*

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 *duodecies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

- a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;
- b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) l'aliquota IVA applicata;
- g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

▼ M5

k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui l'acquirente è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata.

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;

b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;

c) la data della cessione dei beni;

d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

f) l'aliquota IVA applicata;

g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;

h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;

i) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;

j) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

k) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;

l) il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;

m) il numero unico della spedizione qualora tale soggetto passivo partecipi direttamente alla consegna.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

▼ M5

Se a un soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 *duodecies* e 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

SEZIONE 3

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (Articoli da 369 *sexvicies* a 369 *novovicies* della direttiva 2006/112/CE)*Articolo 63 quinquies*

L'applicazione del pagamento mensile dell'IVA all'importazione conformemente al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE può essere assoggettata alle condizioni applicabili alla dilazione del pagamento dei dazi doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del regime speciale, gli Stati membri possono considerare soddisfatta la condizione consistente nel «presentare i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati» se la persona che presenta i beni in dogana dichiara la sua intenzione di avvalersi dei regimi speciali e di riscuotere l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

▼ B

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 64*

Il regolamento (CE) n. 1777/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

▼B

Tuttavia:

- l'articolo 3, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013,
- l'articolo 3, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015,
- l'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***Articolo 10 del presente regolamento**

- 1) Punto 1 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE
 - a) Hosting di siti web e di pagine web;
 - b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
 - c) amministrazione remota di sistemi;
 - d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
 - e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
- 2) Punto 2 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE
 - a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
 - b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
 - c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
 - d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;
 - e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).
- 3) Punto 3 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE
 - a) Accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica;
 - b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
 - c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
 - d) abbonamento a giornali o riviste on line;
 - e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
 - f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
 - g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
 - h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
 - i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
- 4) Punto 4 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE
 - a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
 - b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;

▼ B

- c) accesso o scaricamento di film;
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;

▼ M2

- f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un'analogia rete elettronica per l'ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;
- g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un'analogia rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;
- h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
- i) cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.

▼ B

- 5) Punto 5 dell'allegato II della direttiva 2006/112/CE
 - a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
 - b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

▼ M7

ALLEGATO II

Articolo 51 del presente regolamento

UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE (*)
(Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13)

N. di serie (facoltativo):	
1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)	
Denominazione/nominativo	
Via e numero	
CAP, località	
Stato membro (ospitante)	
2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)	
3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO o PERSONA)	
Il beneficiario organismo o persona ⁽¹⁾ dichiara	
a) di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 ⁽²⁾	
<input type="checkbox"/> per uso ufficiale in quanto	<input type="checkbox"/> per uso personale in quanto
<input type="checkbox"/> missione diplomatica estera	<input type="checkbox"/> membro di una missione diplomatica estera
<input type="checkbox"/> rappresentanza consolare estera	<input type="checkbox"/> membro di una rappresentanza consolare estera
<input type="checkbox"/> organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea	<input type="checkbox"/> membro del personale di un organismo internazionale
<input type="checkbox"/> organo internazionale	
<input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)	
<input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)	
<input type="checkbox"/> forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro	
<input type="checkbox"/> Destinato all'uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.	
(designazione dell'organismo, cfr. casella 4)	
b) che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e	
c) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.	
Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l'IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista.	
Luogo, data	Nome e qualifica del firmatario
	Firma

▼ M7

4. VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)					
Luogo, data		Timbro	Nome e qualifica del firmatario		
			Firma		
5. ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE					
A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato					
1) Nome e indirizzo					
2) Stato membro					
3) Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale					
B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi:					
N.	Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi ⁽²⁾ (o riferimento dell'ordinativo allegato)	Quantità o numero	Valore al netto dell'IVA e dell'accisa		Valuta
			Valore unitario	Valore totale	
Importo totale					
6. CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE					
La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa:					
<input type="checkbox"/> totalmente <input type="checkbox"/> fino a una quantità di _____ (numero) ⁽⁴⁾					
le condizioni per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise.					
				Nome e qualifica del firmatario	
Luogo, data		Timbro	Firma		
7. DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)					
Con lettera n.:					
Data:					
l'organismo beneficiario designato: è dispensato					
dall'autorità competente dello Stato membro ospitante: dall'obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6					
				Nome e qualifica del firmatario	
Luogo, data		Timbro	Firma		
(*) Cancellare la dicitura non pertinente. (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Indicare la menzione esatta. (3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati. (4) Cancellare nella casella 5 o nell'ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell'esenzione.					

▼ M7**Note esplicative**

1. Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2. a) Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (C 164 dell'1° luglio 1989, pag. 3).

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

— una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

— na copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d) Qualora l'elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4. Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

▼ M7

5. a) Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.
- b) L'indicazione del numero ai fini delle accise di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.
- c) Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione ⁽¹⁾.
6. La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.
7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

⁽¹⁾ Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).

▼**B***ALLEGATO III***Articolo 56 del presente regolamento**

Unità	Pesi negoziati
kg	12,5/1
grammo	500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
oncia (1 oncia = 31,1035 g)	100/10/5/1 ¹ / ₂ / ¹ / ₄
tael (1 tael = 1,193 once) ⁽¹⁾	10/5/1
tola (10 tola = 3,75 once) ⁽²⁾	10

⁽¹⁾ Tael = unità di peso tradizionale cinese. La finezza nominale di un lingotto di 1 tael a Hong Kong è di 990, ma a Taiwan i lingotti di 5 e 10 tael possono avere una finezza di 999,9.

⁽²⁾ Tola = unità di peso tradizionale indiana per l'oro. La dimensione più comune per i lingotti è di 10 tola, con finezza di 999.



ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1777/2005	Presente regolamento
Capo I	Capo I
Articolo 1	Articolo 1
Capo II	Capi III e IV
Capo II, sezione 1	Capo III
Articolo 2	Articolo 5
Capo II, sezione 2	Capo IV
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 9
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8
Capo III	Capo V
Capo III, sezione 1	Capo V, sezione 4
Articolo 4	Articolo 28
Capo III, sezione 2	Capo V, sezione 4
Articolo 5	Articolo 34
Articolo 6	Articoli 29 e 41
Articolo 7	Articolo 26
Articolo 8	Articolo 27
Articolo 9	Articolo 30
Articolo 10	Articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 12	Articolo 7, paragrafo 3
Capo IV	Capo VI
Articolo 13	Articolo 42
Capo V	Capo VIII
Capo V, sezione 1	Capo VIII, sezione 1
Articolo 14	Articolo 44
Articolo 15	Articolo 45
Capo V, sezione 2	Capo VIII, sezione 4
Articolo 16	Articolo 47

▼B

Regolamento (CE) n. 1777/2005	Presente regolamento
Articolo 17	Articolo 48
Capo VI	Capo IX
Articolo 18	Articolo 52
Capo VII	Capo XI
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 56
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 57
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 58
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 62
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma	Articolo 59
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 60
Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 63
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 61
Capo VIII	Capo V, sezione 3
Articolo 21	Articolo 16
Articolo 22	Articolo 14
Capo IX	Capo XII
Articolo 23	Articolo 65
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato III